

Emanuela Fugazza

Arbitri o giudici?

Giustizia e magistratura consolare nei primi decenni del XII secolo

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. A proposito della giustizia nella prima età comunale. I più recenti orientamenti storiografici. – 2.1. La storiografia sulla giustizia milanese – 2.2. ...e su quella pisana e lucchese. – 3. L'amministrazione della giustizia a Piacenza dalla signoria vescovile al primo comune. – 4. L'esperienza genovese. – 5. I primi processi consolari fra procedure vecchie e nuove

ABSTRACT: In a period in which historical research is once again interested in the nature of the powers held by Italian *communes* and their magistrates, this paper, which is focused on the examination of judicial acts of Genova and Piacenza, aims at showing that, after the creation of municipal institutions, the historical leaning according to which the early twelfth century consuls worked more as *arbitri* than as real judges does not seem to apply for all Italian cities.

KEYWORDS: Italian *communes* - municipal magistrates - judiciary power

1. Premessa

Il 30 settembre 1109 i consoli genovesi Guglielmo *Malabitus*, Iterio *Pedegola* e Ottone *Fornarius*, chiamati a pronunciarsi sulla lite che oppone il monastero di Santo Stefano ai consorti di un mulino costruito nel luogo detto Molinello, decidono a favore del cenobio. Nell'esaminare la struttura e nell'illustrare il contenuto di questa sentenza, Antonella Rovere, che ne ha curato anche l'edizione, ha fatto un rapido accenno ai poteri che fanno capo ai collegi consolari genovesi, e ha messo in risalto come nella città ligure i *rectores civitatis*, diversamente da quanto accade altrove, fin dall'inizio sembrino detenere il potere giudiziario¹.

Trascorrono pochi decenni e in un'altra città, Piacenza, il console del comune *Fulco Advocatus* dirime la controversia che contrappone le chiese di S. Antonino e di S. Dalmazio per il possesso di un mulino. È il 10 marzo 1133. Del processo si è conservata la sentenza che, tuttora inedita, è la più antica *notitia iudicati* della Piacenza comunale di cui sia rimasta traccia². Il rituale seguito merita attenzione. Nel portico di S. Antonino, alla presenza di alcuni testimoni, il console, «causa (...) ventillata et tandem cognita», e accertata l'infondatezza delle pretese di S. Dalmazio, decide a favore della controparte. Immediatamente, «per sentenciam», assegna a S. Antonino il possesso del mulino conteso.

In un'ottica di comparazione con quanto accade in altre città dell'Italia centro-settentrionale nello stesso periodo, le due sentenze richiamate presentano più di un profilo di interesse. È sufficiente infatti una rapida ricognizione delle decisioni pronunciate dai *rectores civitatis* in altri contesti urbani per rendersi conto di alcune non trascurabili specificità. Ci si riferisce al modo in cui i collegi consolari amministrano la

¹ Cfr. A. Rovere, *Schede di edizione e commento dei documenti degli anni 1109, 1127, 1130, 1144*, in G.M. Varanini, G. De Angelis (curr.), *Atlante della documentazione comunale (secolo XII-XIV)*, in <http://scrineum.unipv.it/atlante>. Si veda anche Eadem, *I «publici testes» e la prassi documentale genovese (secc. XII-XIII)*, in "Serta antiqua et mediaevalia", n.s. I (1997), pp. 291-332, in part. pp. 301-302.

² Piacenza, Archivio di S. Antonino (d'ora innanzi ASAPc), *Diplomatico*, docc. privati, cart. 4, n. 630. Per l'edizione, cfr. *infra*, Appendice.

giustizia nei primi decenni del XII secolo. In seno alla ricerca storica è consolidata l'idea secondo la quale inizialmente i consoli operino più come arbitri che come veri giudici. È stato scritto che le loro decisioni, nelle fasi iniziali della vita del comune, sono espressione di una giustizia tendenzialmente arbitrale, "opera di una scelta volontaria delle parti, che si affidano per la soluzione di un conflitto a un'autorità ora autorevole ma non necessaria"³; e ciò in considerazione del fatto che nel periodo immediatamente successivo alla formazione dei comuni gli organi cittadini, segnatamente per la composizione delle liti, non si sostituiscono completamente ai poteri tradizionali⁴. Tali osservazioni sono senz'altro documentate per alcune città⁵. Tuttavia, gli atti giudiziari sia di Genova sia di Piacenza rivelano una realtà parzialmente differente da quella su cui si fonda il giudizio storiografico testé ricordato. Già le sentenze sopra richiamate, per i motivi che verranno meglio esplicitati in seguito, non sono assimilabili a decisioni arbitrali, né nella forma né nei contenuti. Probabilmente il caso genovese e quello piacentino non costituiscono le uniche eccezioni nel panorama italiano. Nondimeno, essi impongono nuove riflessioni sul ruolo e sui poteri della magistratura consolare.

2. A proposito della giustizia nella prima età comunale. I più recenti orientamenti storiografici

Prima però di esaminare quelle che si ritengono essere le specificità di dette esperienze cittadine, è opportuno approfondire i risultati ai quali, in tema di amministrazione della giustizia in età comunale, è approdata la storiografia più recente. Si rammenteranno al proposito dati noti, necessari tuttavia per un corretto inquadramento del tema qui in discussione. Nelle indagini di chi si è occupato *ex professo* della giustizia tra alto e basso medioevo è centrale l'idea secondo la quale i primi tribunali consolari compongono le liti osservando procedure che affondano le proprie radici nella prassi dell'XI secolo. Una continuità, questa, che si spiega allorché si consideri che la stessa formazione dei comuni avviene senza rotture brusche e repentine con l'immediato passato. Come sul piano istituzionale molteplici sono i legami che si possono tracciare tra il *commune civitatis* e la città pre-comunale, così la composizione e il funzionamento dei nuovi tribunali cittadini, pur con inevitabili elementi di cesura, mantengono saldi vincoli con l'esperienza precedente. Rinviando alle pagine che seguono richiami più puntuali agli scritti di chi ha ricostruito in maniera specifica la storia giudiziaria di singole città, il riferimento è segnatamente ai saggi di Chris Wickham e di Claudia Storti che, con una visuale di ampio respiro, hanno dimostrato che le forme della giustizia altomedievale si sono tramandate all'età pre-comunale e comunale⁶.

Il riferimento è anzitutto alle procedure che a far tempo dagli ultimi anni del IX secolo

³ L'espressione è di M. Ascheri, *Le città-Stato*, Bologna 2006, p. 52. Sul carattere arbitrale delle prime sentenze consolari, si veda anche A. Padoa Schioppa, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna 2007, pp. 115-116.

⁴ Cfr. M. Ascheri, *Le città-Stato*, cit., p. 52.

⁵ Cfr. *infra*, § 2.

⁶ Cfr.: C. Wickham, *Justice in the Kingdom of Italy in the eleventh century*, in *La giustizia nell'alto medioevo (secoli IX-XI)*, Spoleto 1997, I, pp. 179-255 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, XLIV); C. Storti, *Città e campagna nello specchio della giustizia altomedievale*, in *Città e campagna nei secoli altomedievali*, Spoleto 2009, I, pp. 293-336 (Settimane di studio della Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo, LVI).

hanno trovato costante applicazione nei placiti del Regno d'Italia e che nel superamento di qualsivoglia conflitto in sede di giudizio pubblico hanno fondato i propri caratteri distintivi. Si tratta dell'*ostensio chartae*, della *finis intentionis terrae* e dell'*investitura salva querela*. Noti e studiatisimi, questi istituti processuali, com'è stato autorevolmente scritto, nella prassi del X e dell'XI secolo vengono impiegati per formalizzare pubblicamente atti, negozi giuridici e transazioni stragiudiziali tra le parti in causa. Se un contrasto di interessi esiste, esso non trova tuttavia sbocco nel processo, che si svolge senza contraddittorio tra le parti⁷.

Espressione dunque di una giustizia che apparentemente ha perso il proprio carattere conflittuale, i placiti negli ultimi decenni dell'XI secolo, se da un lato diventano considerevolmente più rari fino a scomparire nel volgere di un breve periodo, per altro verso è stato scritto che fungerebbero da modello per nuove forme di composizione delle controversie. Segnatamente in alcune città toscane la documentazione testimonia infatti l'attività di quelli che sono stati qualificati "tribunali informali". Presieduti da vescovi, signori o *iudices*, accessibili a molti e inclini al compromesso, questi organi giudiziari esprimono un tipo di giustizia che avrebbe la propria matrice nei procedimenti di carattere arbitrale cui i placiti hanno fatto ampiamente ricorso⁸.

Orbene, all'indomani della formazione del nuovo ordinamento comunale, quando per i tribunali consolari diviene essenziale presentarsi ai *cives* come luoghi "legittimi e credibili" per il superamento dei conflitti, una soluzione largamente impiegata consiste nel riproporre i rituali e le procedure invalsi nei decenni precedenti. Merita ricordare ancora una volta i risultati delle indagini di Chris Wickham, il quale ha dimostrato come soprattutto in Toscana e in Lombardia i consoli per amministrare la giustizia alcune volte attingano all'antica tradizione dei placiti, più spesso applichino i meccanismi dei più recenti "tribunali informali"⁹. La continuità con l'immediato passato è per l'insigne studioso l'elemento che, documentato dalle fonti, accomuna l'attività di molte corti cittadine nei decenni immediatamente successivi alla nascita dei comuni. Ciò peraltro spiega e legittima il giudizio sul quale è oggi assestata la più autorevole ricerca storica e che assimila le prime sentenze consolari ai lodi arbitrali. In effetti, come verrà evidenziato nel prosieguo, in diverse città dell'Italia centro-settentrionale non solo il formulario delle *notitiae iudicati* contiene clausole compromissorie ma anche i contenuti di molte decisioni rivelano sensibilità arbitrale in capo all'autorità giurisdicente; chiari retaggi, questi, di una

⁷ Sugli istituti processuali qui richiamati, tra la letteratura più recente, cfr.: A. Padoa Schioppa, *Aspetti della giustizia milanese dal X al XII secolo*, in *Atti dell'11° congresso internazionale di studi sull'alto medioevo*, Spoleto 1989, I, pp. 459-549, in part. pp. 486-503; F. Bougard, *La justice dans le Royaume d'Italie de la fin du VIII^e siècle au début du XI^e siècle*, Roma 1995, pp. 307-329; E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, Roma 1995, I, pp. 329-332; A. Campitelli, *Accertamento e tutela dei diritti nei territori italiani nell'età medievale*, Torino 1999, pp. 43-51; C. Storti, *Città e campagna*, cit., pp. 303-304. È noto che sulle origini delle procedure in parola, sui loro rapporti con il *Chartularium Langobardicum* e con la Scuola di Pavia, sostenuti dalla tradizione storiografica più risalente, è oggi acceso un vivace dibattito in seno alla ricerca storica. Per un inquadramento del problema e per un approfondimento delle posizioni espresse dalla più recente storiografia, cfr.: G. Nicolaj, *Formulari e nuovo formalismo nei processi del Regnum Italiae*, in *La giustizia nell'alto medioevo*, cit., pp. 347-384; M. Ansani, *I giudici palatini, le carte, le leggi. Pratiche documentarie e documentazione di placito sullo scorcio del secolo IX*, in D. Mantovani (cur.), *Storia dell'Università di Pavia*, Milano 2012, I, pp. 171-182.

⁸ Scrive al proposito C. Wickham, *Justice*, cit., pp. 205-206: «We can indeed see nearly every 'informal' dispute documented in the Lucchesia as a spin-off of the *placitum* tradition». Si veda anche Idem, *Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Roma 2000, pp. 62-66.

⁹ Cfr. C. Wickham, *Justice*, cit., pp. 239-247.

giustizia incline al compromesso.

I legami tra i più antichi processi comunali e le precedenti forme di composizione dei conflitti non investono però solo il rito applicato ma coinvolgono in maniera importante anche i protagonisti delle corti. È anzi la presenza di personaggi che hanno già maturato esperienza nella prassi precedente a facilitare l'applicazione dei vecchi meccanismi processuali in contesti istituzionali nuovi. Che la giustizia altomedievale sia stata caratterizzata anche dall'ampia e corale partecipazione di molte persone, tecnici e laici, a volte in veste di meri spettatori a volte quali consulenti, è un dato che la più recente storiografia ha evidenziato¹⁰. Rinviando alle pagine che seguono riferimenti più precisi ad alcune singole esperienze cittadine, qui merita rimarcare come dato di carattere generale il ruolo decisivo che in molte città i giudici locali e in genere gli esperti di diritto hanno svolto nella lenta fase di transizione dalla *civitas* pre-comunale al *commune civitatis* e dunque dalle forme di giustizia dell'una a quelle dell'altro¹¹.

Le osservazioni svolte trovano chiari e ripetuti riscontri nella documentazione di città quali Milano, Pisa e Lucca la cui storia giudiziaria – è noto – ha formato l'oggetto di indagini ampie ed esaustive. Prima dunque di esaminare gli atti genovesi e piacentini, questi ultimi a tutt'oggi inediti, merita ricordare brevemente le modalità con le quali i *rectores* di detti contesti urbani amministrano la giustizia agli inizi del XII secolo. Solo un confronto puntuale con quanto accade in quelle corti, che sembrerebbero essere assurte a modello di tutti i comuni dell'Italia centro-settentrionale, permette di cogliere le specificità di altre realtà locali dove – lo ribadiamo – le *notitiae iudicati* presentano più di un elemento di diversità.

2.1. La storiografia sulla giustizia milanese

A Milano i decenni che precedono l'avvento del comune sono segnati da una crisi delle istituzioni giudiziarie. Espressione della più generale eclissi dell'autorità, essa ha lasciato segni evidenti nelle notizie dei placiti, come Antonio Padoa Schioppa ha messo chiaramente in luce¹². Nel capoluogo lombardo, dove l'arcivescovo non ha mai ricevuto i poteri comitali, nell'XI secolo la giustizia è amministrata dai messi regi e imperiali, la cui attività, inizialmente concorrente con quella dei marchesi, finisce per sostituirsi ad essa. Quasi sempre giudici imperiali reclutati tra le famiglie dell'aristocrazia locale, i *missi* presiedono quasi tutti i placiti di cui è rimasta memoria. A volte hanno competenza generale, a volte ricevono delega specifica a giudicare una determinata controversia¹³. Come accennato, nel corso dell'XI secolo la giustizia milanese “sembra sfuggita almeno in parte di mano ai pubblici poteri”. Ne sono prova da un lato il fatto che non esiste più una sede istituzionale dei processi, i quali sempre più spesso vengono celebrati nelle case di privati, e dall'altro lato la circostanza che la giustizia dipende ormai dall'accordo raggiunto

¹⁰ Cfr. C. Storti, *Città e campagna*, cit., pp. 306-331.

¹¹ Ivi, pp. 330-336. Su questo tema, tra gli studi classici, si veda anche E. Cortese, *Intorno agli antichi indices toscani e ai caratteri di un ceto medievale*, in *Studi in onore di Domenico Barillaro*, Milano 1982, pp. 5-33 (Università degli Studi di Pisa, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, 79).

¹² Cfr. A. Padoa Schioppa, *Aspetti della giustizia*, cit., pp. 502-503.

¹³ Sul ruolo dei giudici e *missi* regi a Milano, cfr.: G. Tabacco, *La città vescovile nell'Alto Medioevo*, in *Modelli di città. Strutture e funzioni politiche*, Torino 1987, pp. 327-345; Idem, *Le istituzioni di orientamento comunale nell'XI secolo*, in *Atti dell'110° congresso*, cit., pp. 55-81; F. Bougard, *La justice*, cit., pp. 177-190 e pp. 299-305.

dalle parti¹⁴. Chi ha ricostruito *ex professo* la storia giudiziaria milanese ha insistito sull'amplissimo impiego dell'*ostensio chartae* – e dunque di un istituto che si fonda sul superamento del conflitto in sede di giudizio – quale strumento processuale privilegiato nelle controversie immobiliari e ha ricollegato questo dato alla condizione di crisi del potere pubblico¹⁵.

Ebbene, è da questa situazione che si sviluppa la giustizia nella prima età comunale.

Almeno fino agli anni Settanta del XII secolo, quando Milano è in prima linea insieme alle altre città della Lega Lombarda nella lotta contro Federico Barbarossa, oltremodo evidenti sono gli elementi di continuità tra la prassi osservata nei nuovi tribunali e le forme della giustizia altomedievale.

La prima sentenza dei consoli milanesi di cui sia rimasta traccia, datata 1117, è una chiara imitazione del placito generale. Il processo, presieduto dall'arcivescovo ma deciso dai consoli, si celebra nella pubblica *arengo* e senza contraddittorio tra le parti¹⁶.

Le successive *notitiae iudicati*, invece, sembrerebbero rifarsi piuttosto alla tradizione dell'arbitrato invalsa nella seconda metà dell'XI secolo. Il carattere arbitrale delle più antiche sentenze consolari milanesi è un dato che, sottolineato da Cesare Manaresi agli inizi del secolo scorso¹⁷, è stato poi rimarcato, pur con sfumature varie, dagli storici che hanno ricostruito forme e contenuti della giustizia comunale nel capoluogo lombardo¹⁸. Qui i *cives* nella maggior parte dei casi testimoniati dalla documentazione edita si rivolgono ai consoli come a degli arbitri. Molte decisioni riportano infatti la clausola compromissoria con la quale le parti, attraverso la consegna di pegni all'autorità giudicante, promettono il rispetto della decisione¹⁹. A partire dagli anni Quaranta, quando il ricorso ai collegi consolari diviene una costante per i cittadini di Milano, la dazione di pegni viene sostituita dalla fideiussione reciproca dei contendenti²⁰. Anche sotto il profilo più propriamente contenutistico, molte sentenze hanno carattere e natura arbitrali. In più occasioni i *rectores civitatis* realizzano un perfetto bilanciamento tra le ragioni delle parti²¹, al punto che quello milanese è stato paragonato a un "governo del compromesso"²².

Non tutte le decisioni dei consoli della città lombarda possono però essere ricondotte alla categoria degli arbitrati. Diverse *notitiae iudicati* omettono qualsivoglia riferimento a precedenti compromessi²³. Eppure, anche in questi casi, la continuità con la prassi e con

¹⁴ Su questi profili, cfr. A. Padoa Schioppa, *Aspetti della giustizia*, cit., p. 503.

¹⁵ Ivi, pp. 492-503.

¹⁶ Cfr. C. Manaresi (cur.), *Gli atti del comune di Milano fino all'anno MCCXVI* (d'ora innanzi *Gli atti*), Milano 1919, doc. I. Per un esame di questo processo si veda A. Padoa Schioppa, *Aspetti della giustizia*, cit., pp. 503-504. Per i legami con la tradizione dei placiti, cfr. C. Wickham, *Justice*, cit., p. 240.

¹⁷ Cfr. C. Manaresi, *Introduzione* a C. Manaresi (cur.), *Gli atti*, cit., pp. XXXIV-XXXV.

¹⁸ Si vedano al proposito: F. Sinatti D'Amico, *La gerarchia delle fonti di diritto nelle città lombarde*, Firenze 1962, I, pp. 19-24; G. Rossetti, *Le istituzioni comunali a Milano nel XII secolo*, in *Atti dell'11° congresso*, cit., pp. 83-112, in part., pp. 90-94; A. Padoa Schioppa, *Aspetti della giustizia*, cit., p. 505 e pp. 512-518.

¹⁹ Cfr. *Gli atti*, cit., doc. III (11 luglio 1130); doc. IV (10 novembre 1138); doc. VIII (20 maggio 1142); doc. IX (1143 a metà giugno); doc. XVIII (8 luglio 1149); doc. XXIV (4 maggio 1151); doc. XXXVIII (6 ottobre 1156); doc. XXXIX (19 ottobre 1156); doc. XLII (6 maggio 1157).

²⁰ In argomento, G. Rossetti, *Le istituzioni comunali*, cit., pp. 93-94.

²¹ Si vedano le scelte dei consoli esaminate da A. Padoa Schioppa, *Aspetti della giustizia*, cit., pp. 518-532.

²² Ivi, p. 548.

²³ Cfr. *Gli atti*, cit., doc. V (21 agosto 1140); doc. VII (8 dicembre 1141); doc. XI (25 giugno 1145); doc. XII (24 agosto 1145); doc. XIII (18 ottobre 1145); doc. XIV (13 maggio 1147); doc. XVI (19 maggio

la tradizione precedente non viene meno. In un periodo in cui i messi imperiali sono ancora i legittimi titolari del potere giudiziario, tutte le sentenze sono infatti sottoscritte da giudici in precedenza nominati dall'imperatore. Di questi, molti sono consoli, ciascuno dei quali sottoscrive quindi non come *rector civitatis*, ma quale "iudex et missus" imperiale²⁴. Una funzione, questa, che oltre ad attribuire alle decisioni "un crisma di legalità piena, scaturente dalla fonte prima e suprema del potere legittimo" costituisce nel contempo l'elemento formale che favorisce il passaggio dalla giustizia pre-comunale a quella del primo comune²⁵.

Una svolta sotto questo profilo si registra negli anni successivi alla distruzione della città ad opera del Barbarossa nel 1162. Quando tra il 1169 e il 1170, dopo un'interruzione durata più di dieci anni, l'amministrazione della giustizia riprende regolarmente, le sentenze non sono più sottoscritte dai giudici imperiali²⁶ e a partire dal 1176, anno della battaglia di Legnano, il titolo di *consul* inizia a comparire nelle sottoscrizioni.

Alla luce delle osservazioni svolte, i retaggi della precedente tradizione giudiziaria sembrerebbero rispondere a una duplice esigenza. Da un lato, consentono ai tribunali consolari di presentarsi ai *cives* come luoghi credibili di amministrazione della giustizia, perpetuando procedure abituali, che dunque i Milanesi percepiscono come efficaci. Dall'altro lato, i legami con la giustizia altomedievale servono al nuovo governo per legittimare le proprie decisioni. In un periodo in cui il comune non ha la piena autonomia giurisdizionale, per i suoi organi è cruciale non violare apertamente gli *iura regalia*, contemperare le proprie esigenze di autonomia con il rispetto delle prerogative imperiali e dunque adottare decisioni che ancor prima che efficaci siano pienamente legittime.

In effetti ciò che gli atti lasciano emergere è l'immagine di un contesto istituzionale *in fieri* in cui il rispetto delle attribuzioni imperiali convive con le spinte autonomistiche cittadine dando luogo a volte a "capolavori di equilibrismo politico"²⁷. Spinte, che si manifestano sia sul piano propriamente giurisdizionale sia su quello *lato sensu* politico. Talvolta l'amministrazione della giustizia diventa uno strumento impiegato dalla *civitas* per ampliare i propri confini e per sottomettere al proprio controllo nuovi territori²⁸. Altre volte i consoli non esitano a negare la legittimità di pretese e prerogative imperiali²⁹. In

1148); doc. XVII (18 novembre 1148); doc. XIX (3 gennaio 1150); doc. XXI (3 giugno 1150); doc. XXII (18 settembre 1150); doc. XXIII (19 dicembre 1150).

²⁴ È stato osservato che dei *consules* sottoscrittori due si firmano come causidici e non come giudici, a dimostrazione del fatto che probabilmente l'essere esperto di diritto può essere titolo sufficiente per apporre il proprio *signum* in calce alla sentenza. In argomento, A. Padoa Schioppa, *Aspetti della giustizia*, cit., pp. 513-514.

²⁵ L'osservazione è di A. Padoa Schioppa, *Aspetti della giustizia*, cit., p. 512. Cfr. anche Idem, *Storia del diritto*, cit., pp. 115-116.

²⁶ Si veda la sentenza del 21 maggio 1170 pronunciata a Varese dai consoli milanesi Guglielmo *de Osa* e Giacomo *Mainerius*. Già edita in *Gli Atti*, cit., doc. LXXI, è stata di recente oggetto di una nuova edizione in P. Merati (cur.), *Le carte della chiesa di Santa Maria del Monte di Velate*, con note introduttive di C. Storti e M.F. Baroni, Varese 2005, I, pp. 266-268.

²⁷ L'espressione è mutuata da G. Rossetti, *Le istituzioni comunali*, cit., p. 92.

²⁸ Ivi, pp. 92-93 e A. Padoa Schioppa, *Aspetti della giustizia*, cit., pp. 518-532.

²⁹ Come nella lite tra i conti di Castelseprio e i vicini di Mendrisio da una parte e Locarno *de Besocio* dall'altra. In questa occasione i consoli dichiarano nullo il diploma che ha riconosciuto a Locarno il *districtus* sui luoghi di Mendrisio e di Rancate, in quanto l'imperatore, all'atto di concessione del privilegio, non aveva il possesso del *districtus*. Su questa lite, edita in *Gli atti*, cit., doc. V, cfr. diffusamente A. Padoa Schioppa, *Aspetti della giustizia*, cit., pp. 518-520.

altre occasioni ancora, al di là delle formule utilizzate, è legittimo dubitare del carattere realmente arbitrario della decisione adottata; e ciò in considerazione del fatto, ad esempio, che la sentenza condannando una parte e assolvendo l'altra realizza una giustizia tutt'altro che equitativa³⁰.

2.2. ...e su quella pisana e lucchese

Le altre due città – Pisa e Lucca – che verranno prese in considerazione quale termine di paragone della storia giudiziaria piacentina e genovese appartengono alla marca Toscana, dominio dei Canossa dal 1027 al 1115. In questo territorio i marchesi riescono a conservare un'effettiva egemonia politica almeno fino agli anni Ottanta dell'XI secolo, al punto che i placiti generali vengono celebrati fino ai primissimi anni del XII secolo³¹.

Gli storici che hanno esaminato e ricostruito la genesi del comune pisano e di quello lucchese hanno particolarmente insistito sul ruolo decisivo che le famiglie dei giudici locali hanno ricoperto nella formazione del nuovo ordinamento.

Per Pisa è stato scritto che il passaggio dalla città pre-comunale a quella comunale deve essere interpretato non tanto come la nascita di una società nuova quanto piuttosto come l'attribuzione di nuove funzioni al vecchio ceto dirigente, composto da famiglie feudali e signorili, da giudici e da notai imperiali³². Già esperti nell'amministrazione della giustizia per aver affiancato i marchesi nei placiti, costoro si ritrovano spesso a esercitare funzioni giudiziarie anche in veste di consoli. Quando negli anni Ottanta dell'XI secolo il potere della marchesa Matilde entra in crisi, in un contesto che la vede impegnata a fianco del papa nella lotta contro l'imperatore, e compaiono i primi collegi consolari pisani³³, i nuovi tribunali iniziano a funzionare parallelamente a quelli marchionali. Spesso capita che gli stessi personaggi siedano negli uni e negli altri, con una commistione e una sovrapposizione di funzioni di cui può essere considerata emblematica la figura del visconte³⁴.

Anche sul piano che investe più propriamente le modalità con le quali viene amministrata la giustizia il passaggio all'ordinamento comunale non è repentino. Molti continuano in effetti a essere i retaggi della tradizione giudiziaria dei decenni precedenti; e, fatto degno di nota, le contiguità con la coeva esperienza milanese sono oltremodo evidenti.

Analogamente a quanto accade a Milano negli stessi anni, il primo processo celebrato dai consoli pisani, datato 1112, è una imitazione del placito generale³⁵.

³⁰ È quanto ha messo in rilievo S. Menzinger, *Forme di organizzazione giudiziaria delle città comunali italiane nei secoli XII e XIII: l'uso dell'arbitrato nei governi consolari e podestarili*, in *Praxis der Gerichtsbarkeit in europäischen Städten des Spätmittelalters*, Frankfurt am Main 2006, pp. 113-134, in part. pp. 119-121, a proposito della decisione che il 10 novembre 1138 dirime il conflitto tra alcuni esponenti della famiglia *de Sesto*.

³¹ Cfr. C. Wickham, *Justice*, cit., pp. 202-203.

³² In argomento, si veda G. Rossetti, *Storia familiare e struttura sociale e politica di Pisa nei secoli XI e XII*, in *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo*, Bologna 1977, pp. 233-246.

³³ È noto che sull'autenticità del primo documento in cui viene fatta menzione dei consoli pisani, databile agli anni 1080-1085, si è sviluppato un vivace dibattito in seno alla ricerca storica. Sul tema, si veda M. Ronzani, *Chiesa e «Civitas» di Pisa nella seconda metà del secolo XI*, Pisa 1996, pp. 190-199.

³⁴ Su tutti questi aspetti, cfr. G. Rossetti, *Storia familiare*, cit., pp. 234-240.

³⁵ Il testo della sentenza del 1° gennaio 1112 è edito da N. Caturegli (cur.), *Regesto della chiesa di Pisa*, Roma 1938, doc. 244 (Istituto storico italiano per il medio evo. Regesta Chartarum Italiae). Sui legami tra questo primo processo consolare pisano e la tradizione dei placiti, cfr.: C. Wickham, *Justice*, cit., p. 241; Idem,

Anche a Pisa, però, come nella città lombarda, i processi consolari successivi, risalenti agli anni Trenta, seguono un rituale differente, che secondo Chris Wickham affonda le proprie radici nella tradizione arbitrale del secolo precedente. Diverse sono in effetti le *notitiae iudicati* che contengono clausole compromissorie con le quali le parti investono i consoli della cognizione della controversia, impegnandosi nel contempo a dare esecuzione alle loro decisioni³⁶.

Si può dunque affermare che tanto a Pisa quanto a Milano chi è investito di funzioni di governo nel seno delle nuove istituzioni comunali trova nella prassi giudiziaria precedente, che bene conosce per esserne stato a vario titolo protagonista, gli strumenti atti a conferire legittimità, credibilità ed efficacia alle proprie decisioni. Solo in virtù di un diploma del 6 aprile 1162 i Pisani ottengono da Federico Barbarossa il riconoscimento dell'autonomia giurisdizionale. Con detto provvedimento l'imperatore concede infatti alla città sull'Arno la facoltà di amministrare la giustizia civile, penale e volontaria eleggendo giudici destinati a essere equiparati a quelli di nomina imperiale³⁷. Nei decenni precedenti per il governo comunale è essenziale adottare tutti i meccanismi atti a rendere pienamente legittimi i propri atti. Pertanto, oltre a imitare i placiti e a perpetuare la vecchia tradizione arbitrale, non è certo un caso che anche a Pisa la giustizia venga amministrata da giudici che, nominati dai consoli, vantano le qualifiche di *iudices imperatoris* o *iudices Sacri Lateranensis Palatii*³⁸.

Per Lucca, forse ancor più che per Pisa, sono rimaste tracce inequivocabili del ruolo centrale che le famiglie di giudici locali hanno avuto nella formazione del nuovo ordinamento comunale. Grazie alle indagini di Hansmartin Schwarzmaier oggi sappiamo che già agli inizi dell'XI secolo i giudici lucchesi sono al centro della vita politica cittadina e che tra gli anni Ottanta e Novanta il loro potere assume caratteri consolari³⁹. Come a Pisa si è trattato di nuove funzioni per un ceto che già da diversi decenni era riuscito a conquistare un ruolo preminente nel governo della città, segnatamente nell'amministrazione della giustizia. Presenti nei placiti, detti giudici si ritrovano come presidenti di quei "tribunali informali" attestati dalla seconda metà dell'XI secolo, dei quali gli archivi lucchesi, più di quelli di altri territori italiani, conservano diverse testimonianze⁴⁰. Esperti di diritto e dotati di una certa dimestichezza con la giustizia, questi giudici quando si ritrovano a ricoprire la carica consolare e a presiedere i tribunali cittadini applicano procedure a cui sono già avvezzi.

Anche a Lucca ci sono molteplici riscontri dei legami tra la prima giustizia consolare e gli arbitrati altomedievali. Molti processi si aprono in effetti con il giuramento con cui

Legge, pratiche, cit., p. 189.

³⁶ Si vedano, a titolo di esempio, le seguenti sentenze edite in *Regesto della chiesa*, cit.: doc. 344 (2 dicembre 1135); doc. 367 (16 novembre 1138). A proposito dei legami tra le prime corti consolari pisane e la precedente tradizione dei "tribunali informali", cfr. C. Wickham, *Justice*, cit., pp. 244-245.

³⁷ Su questo diploma, C. Storti Storchi, *Intorno ai Costituti pisani della legge e dell'uso (secolo XII)*, Napoli 1998, pp. 56-68, in part., p. 65.

³⁸ Ivi, pp. 56-68.

³⁹ Cfr.: H. Schwarzmaier, *La società lucchese nell'alto medioevo e gli archivi ecclesiastici di Lucca*, in *Lucca archivistica storica economica* (Relazioni e comunicazioni al XV Congresso Nazionale Archivistico, Lucca ottobre 1969), Roma 1973, pp. 175-191, in part. pp. 187-189; Idem, *Lucca und das Reich bis zum Ende des 11. Jahrhunderts*, Tübingen 1972, pp. 287-335.

⁴⁰ In ordine all'attività e alle procedure di questi tribunali, cfr.: C. Wickham, *Justice*, cit., pp. 204-206; Idem, *Legge, pratiche*, cit., pp. 63-66.

entrambe le parti si impegnano ad accettare e ad osservare la decisione dei consoli, giuramento solitamente rafforzato dalla previsione di una sanzione per chi non onori la promessa⁴¹. In molti casi poi oltre al dato formale è rilevante il profilo contenutistico delle decisioni. Spesso i *rectores civitatis* agiscono come arbitri, “usando strategia e sensibilità” nel comporre le controversie sottoposte alla loro attenzione⁴².

Le contiguità con quanto accade nello stesso periodo nelle curie milanesi e pisane non si arrestano però ai profili finora esaminati. Anche a Lucca, infatti, agli inizi del XII secolo l'amministrazione della giustizia non è appannaggio esclusivo dei magistrati comunali, continuando ad essere documentata la partecipazione di giudici imperiali alle liti e la loro sottoscrizione di alcune decisioni⁴³.

3. L'amministrazione della giustizia a Piacenza dalla signoria vescovile al primo comune

Fin qui si sono brevemente richiamati aspetti ampiamente noti della storia giudiziaria di alcune città i cui tribunali consolari, nei decenni immediatamente successivi alla formazione dell'ordinamento comunale, presentano le stringenti contiguità che si sono testé evidenziate. Un fatto, quello delle affinità tra le corti cittadine milanesi, pisane e lucchesi – alle quali se ne possono aggiungere certamente altre – su cui ha focalizzato l'attenzione anche Chris Wickham, il quale ha peraltro individuato in Genova l'unica città a lui nota in cui le curie locali in età comunale seguono procedure differenti da quelle degli altri contesti urbani dell'Italia centro-settentrionale⁴⁴. L'insigne studioso non ha tuttavia approfondito l'esperienza genovese, limitandosi a ricondurne le specificità a “rituali locali”⁴⁵. Le ricerche di Wickham non hanno contemplato neppure Piacenza, ed è proprio su questa città che si vuole ora focalizzare l'attenzione.

Come anticipato in *Premessa*, nella città emiliana i tribunali consolari agli inizi dell'esperienza comunale amministrano la giustizia seguendo procedure differenti da quelle note e applicate in altre città. Al fine non solo di cogliere ma anche di tentare di spiegare le ragioni di tali differenze, è opportuno avviare le indagini almeno dagli anni dell'impero di Ottone III. È il 17 luglio 997 quando il vescovo piacentino con un diploma imperiale ottiene non solo la conferma dei diritti fiscali di cui è titolare da tempo ma anche la cessione dei poteri giurisdizionali⁴⁶. Il provvedimento sovrano trasferisce infatti al presule nel territorio cittadino e fino a un miglio oltre le mura il *placitum* e il *districtus*, due sostantivi che, letti e interpretati in correlazione tra loro, alludono appunto al potere giudiziario. Noto da tempo, il diploma di Ottone III è stato oggetto di letture differenti in

⁴¹ Ivi, p. 75 per puntuali riferimenti agli atti d'archivio.

⁴² Ivi, p. 76.

⁴³ Un aspetto, questo, sottolineato da R. Savigni, *La signoria vescovile lucchese tra XI e XII secolo: consolidamento patrimoniale e primi rapporti con la classe dirigente cittadina*, in “Aevum. Rassegna di scienze storiche linguistiche e filologiche”, II (1993), pp. 333-367, in part. pp. 343-344, dove si fa riferimento a una sentenza consolare del 27 gennaio 1160 sottoscritta da un giudice che cumula le qualifiche di *index sacri Lateranensis palatii*, di *missus dignitatis imperatorie* e di *index ordinarius*.

⁴⁴ C. Wickham, *Justice*, cit., p. 244-246.

⁴⁵ Ivi, p. 244 nt. 105.

⁴⁶ Il diploma ottoniano, pubblicato per la prima volta da P.M. Campi, *Dell'Historia Ecclesiastica di Piacenza*, Piacenza 1651, I, p. 495, è ora edito in *Monumenta Germaniae Historica* (d'ora innanzi MGH), *Diplomata Regum et Imperatorum Germaniae*, München 1980 (rist. anastatica ed. Hannover 1893), II, doc. 250.

seno alla ricerca storica. A chi ha ritenuto che esso faccia riferimento alle sole facoltà di esazione fiscale⁴⁷ si è giustapposto chi vi ha intravisto l'origine di veri e propri poteri comitali⁴⁸. È oggi opinione largamente dominante che a seguito del trasferimento del potere giurisdizionale, senz'altro oggetto del provvedimento ottoniano, il vescovo non abbia ricevuto né il titolo né le funzioni dei conti palatini. Il presule di Piacenza ha certamente ottenuto la titolarità di diritti pubblici, che lo hanno investito di una signoria cittadina, senza tuttavia che ciò si sia tradotto nel suo inserimento nei ranghi dei conti di palazzo. Si è dunque trattato della cessione di competenze di tipo signorile e non funzionariale⁴⁹.

Per oltre un secolo dalla sua emanazione, detto diploma crea una rottura sul piano amministrativo. Mentre il vescovo è signore della città, il conte continua a esercitare le sue funzioni nel contado. Soltanto nel corso dell'XI secolo, in seguito a uno sviluppo lento e progressivo che non trova fondamento in alcun atto imperiale, il vescovo riesce a estendere i propri poteri anche nel contado, cumulando almeno dal 1065 il titolo di *comes* e relegando il conte in una posizione del tutto defilata⁵⁰. Pierre Racine ha scritto che il presule si erge a rappresentante della città di fronte ai funzionari imperiali; un ruolo, questo, che iniziato con il diploma ottoniano prosegue inarrestabile nel secolo successivo⁵¹.

Il X e l'XI sono per Piacenza i secoli che vedono l'affermarsi della signoria vescovile e il sempre più deciso coinvolgimento nel governo cittadino di ufficiali a vario titolo collaboratori del presule. È questo un dato che trova molteplici riscontri anche nella documentazione di placito. Piacenza non differisce in ciò dalle altre città e come accade anche altrove l'amministrazione della giustizia nell'età altomedievale può definirsi ampiamente partecipata. Avvocati, giudici non solo imperiali ma anche piacentini⁵², notai, e in genere la gran parte degli uomini liberi sono coinvolti con funzioni diverse nella decisione delle controversie⁵³. A differenza però di quanto accade ad esempio a Milano

⁴⁷ C. Manaresi, *Alle origini del potere dei vescovi sul territorio esterno delle città*, in "Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano", LVIII (1944), pp. 221-334, in part. pp. 282-285.

⁴⁸ Cfr. J. Ficker, *Forschungen zur Reichs und Rechtsgeschichte Italiens*, Innsbruck 1868, I, p. 232.

⁴⁹ Cfr. P. Racine, *Plaisance du X^{ème} a la fin du XIII^{ème} siecle. Essai d'histoire urbaine*, Paris-Lille 1979, I, pp. 61-63; Idem, *Il vescovo di Piacenza signore della città (997)*, in "Archivio storico per le Province parmensi", s. IV, XLIX (1997), pp. 257-276. Sul tema di carattere generale per il quale il titolo comitale di cui molti vescovi si fregiano a partire dall'età ottoniana allude solo alla titolarità di poteri pubblici, senza pretesa di completezza, cfr. R. Bordone, *I poteri di tipo comitale*, in *Formazione e strutture dei ceti dominanti nel medioevo: marchesi conti e visconti nel Regno italico (secc. IX-XII)*, Roma 2003, pp. 103-122 e bibliografia ivi citata.

⁵⁰ Il vescovo di Piacenza compare per la prima volta con il titolo di "episcopus et comes" in un placito del 1° luglio 1065, edito da C. Manaresi (cur.), *I placiti del «Regnum Italiae»* (d'ora innanzi *I placiti*), Roma 1960, III/1, doc. 418.

⁵¹ Cfr. P. Racine, *Plaisance*, cit., I, pp. 52-70.

⁵² I giudici piacentini *Fulco Isembardus*, *Antoninus*, *Ansaldus* e *Gerardus* sono presenti al giudizio che il 30 luglio 1047 riconosce al vescovo di Piacenza la giurisdizione su diversi luoghi del contado. Che detti *iudices* non siano meri spettatori, ma siano coinvolti nella decisione della controversia è un dato che si ricava dalla *notitia iudicati* ove si riporta che "his actis et manifestatis ut supra, rectum eorum iudicum et auditorio paruit esse iudicaverunt et iuxta eorum altercationem (...) prenominate decimas et cortes de suprascriptis casis et rebus omnibus ad proprietatem sancte placentine ecclesie habere et detinere deberent (...)". Il documento è edito da P.M. Campi, *Dell'Historia*, cit., II, p. 510.

⁵³ Su questi aspetti e più in generale sulla signoria del vescovo piacentino e sui suoi collaboratori, cfr. E. Fugazza, «*In palatio episcopi, in pleno consilio campana sonante congregato ...*». *Piacenza dalla città vescovile al commune civitatis: continuità e cesure*, in "Bollettino Storico Piacentino", CIII (2008), pp. 3-34, in part., pp. 15-20.

dove, lo si è ricordato, dall'età ottoniana i processi non hanno più una sede istituzionale, nella città emiliana quasi tutti i placiti di cui è rimasta memoria si tengono nella *domus* del vescovo o comunque in luoghi connessi all'episcopio⁵⁴.

Nella lunga storia della signoria vescovile piacentina, gli avvenimenti degli ultimi decenni dell'XI secolo assumono un'importanza cruciale sia per la formazione dell'ordinamento comunale sia – almeno così ci pare – per gli sviluppi che investono l'amministrazione della giustizia nei decenni immediatamente successivi alla nascita del comune. Sono trascorsi trent'anni dall'acquisizione da parte del vescovo dei poteri pubblici anche nel contado, quando in seno alla città si viene a creare una vera e propria diarchia tra il presule e i cittadini, ormai rappresentati da un'assemblea in grado di incidere sulle questioni rilevanti per l'intera collettività. Fino alla metà dell'XI secolo – lo si è accennato – i *cives* hanno partecipato in maniera importante alle attività del governo vescovile. Ma, fatto degno di nota, quale che fosse la loro estrazione sociale (è documentato il coinvolgimento tanto di appartenenti alle famiglie dell'aristocrazia locale quanto dei rappresentanti dei ceti produttivi⁵⁵), essi vi prendevano parte come singoli, in assenza di un organo istituzionalmente investito della loro rappresentanza. La situazione cambia sul finire del secolo. Un documento a tutt'oggi inedito, conservato presso l'Archivio di S. Antonino e databile al 21 febbraio 1093, testimonia l'esistenza di un *conventus civium* titolare di poteri che si giustappongono a quelli del vescovo⁵⁶. Detto documento riporta il testo dell'accordo stipulato nella piazza prospiciente la basilica di S. Antonino tra gli uomini *de loco Orio* da una parte e il vescovo e i *cives* di Piacenza riuniti in assemblea dall'altra. Teso a regolare il versamento periodico di tributi in natura da parte degli uomini *de loco Orio*, tale patto prevede tra le varie clausole che, in caso di inadempimento da parte di costoro, non soltanto il presule ma anche i *cives* abbiano diritto al risarcimento⁵⁷. L'assemblea dei cittadini, che nel volgere di pochi anni è destinata ad acquisire i caratteri della *concio* comunale, è dunque parte del contratto e come tale riesce a negoziarne il contenuto.

Per il periodo compreso tra la fine dell'XI secolo e gli inizi del successivo la documentazione superstite offre anche altre testimonianze della diarchia istituzionale che si viene a instaurare nella città emiliana⁵⁸. È in un siffatto contesto, in cui il vescovo riesce

⁵⁴ Cfr. *I placiti*, cit., II/1, doc. 181 (25 ottobre 976); doc. 213 (20 gennaio 991); doc. 233 (26 gennaio 998); III/1, doc. 347 (6 febbraio 1038). Nella serie dei placiti editi, solo due non sono celebrati nella *domus* vescovile. Presieduti rispettivamente da un messo imperiale e da Enrico IV, essi vengono celebrati “in via publica”. Cfr. *I placiti*, cit., III/1, doc. 347 (6 febbraio 1038); doc. 438 (17 febbraio 1077).

⁵⁵ Testimoni di una donazione compiuta dal vescovo in favore della chiesa di S. Antonino nel 1014 sono alcuni appartenenti alle “maiores familiae” e alcuni fabbri cittadini. Cfr. P.M. Campi, *Dell'Historia*, cit., II, p. 499. Nel secolo precedente alcuni *negotiatores* “de hac civitate Placentia” hanno partecipato come testimoni al placito del 20 gennaio 991 edito in *I placiti*, cit., II/1, doc. 213.

⁵⁶ La datazione di questo documento, di mano notarile, non è completa. È specificato solo che esso è stato rogato “die lunis qui est nono kalendas marcii”. In considerazione però del fatto che è attestata la presenza all'atto del vescovo Winrico, il quale è stato presule a Piacenza dal 1089 al 1093, e che in detto periodo solo nel 1093 il 21 febbraio cadeva di lunedì, è possibile offrire un'ipotesi di datazione. Il documento è conservato in ASAPc, *Diplomatico*, docc. privati, cart. 4, n. 563.

⁵⁷ Per un esame del contenuto del contratto, cfr. E. Fugazza, «*In palatio episcopi ...*», cit., pp. 24-25.

⁵⁸ Nel 1093 i *cives* piacentini si alleano con Milano, Cremona, Lodi e la contessa Matilde di Canossa contro Enrico IV. Nel 1118 muovono guerra contro Parma. Sono questi segnali chiari di come la *civitas* abbia ormai acquisito coscienza della propria autodeterminazione politica e di come riesca a incidere su questioni di rilevanza collettiva. Su questi aspetti, Ivi, pp. 22-23.

peraltro a conservare una parte delle proprie tradizionali attribuzioni, che in maniera graduale e senza repentine cesure con il passato si forma il comune. Non si è probabilmente troppo lontani dal vero se si ritiene che il nuovo ordinamento nasca in stretta collaborazione con il presule. Una collaborazione di cui le fonti superstiti offrono più di una conferma.

La prima e più evidente si può definire di carattere personale e investe i personaggi che, già all'indomani della nascita del nuovo ordinamento comunale, sono investiti di funzioni di governo. È sufficiente scorrere le liste *rectorum* per rendersi conto che buona parte delle famiglie dell'aristocrazia locale che per quasi tutto il XII secolo possono vantare propri membri nei collegi consolari sono *grasso modo* le medesime che per decenni hanno prestato assistenza al vescovo nell'esercizio dei poteri pubblici e che intrecciano ancora con lui rapporti di natura feudale. Non è certamente questa la sede per indagini sul ceto dirigente piacentino nella prima età comunale, in quanto travalicherebbero le finalità di questo contributo. Ricerche di questo tipo richiederebbero infatti di ricostruire la completa attività patrimoniale ed economica di ogni famiglia e dei suoi singoli membri, di ripercorrerne l'attività politica, e in genere qualsiasi attività pubblica o di pubblica rilevanza, e infine di tracciarne i legami parentali, la presenza urbana e nel contado. Ci si limiterà quindi a segnalare qui alcune famiglie che possono considerarsi emblematiche di quella linea di continuità tra l'antica signoria vescovile e il *commune civitatis*.

Tra queste i *de Cario*. Destinati a ricoprire più volte la carica consolare, il 13 febbraio 1135 ricevono dal vescovo Arduino una nuova investitura feudale che rinsalda ulteriormente il loro vincolo vassallatico con l'episcopio⁵⁹. Tra coloro che in vario modo sono legati agli uffici merita segnalare gli Avvocati, i Visconti, i Visdomini, i Seccamelica, i Mantegazzi e i Landi, tutti in passato coinvolti in maniera importante nel governo del presule e ora ai vertici del nuovo ordinamento comunale⁶⁰.

Orbene, anche alla luce delle continuità da ultimo segnalate, sembrerebbe ragionevole ipotizzare che a Piacenza la signoria vescovile abbia fatto da tramite dell'acquisizione dei poteri pubblici da parte dei consoli. Dopo decenni di condivisione del governo cittadino, i rappresentanti della *civitas* subentrano a chi da oltre un secolo è il titolare legittimo anche del potere giurisdizionale per averlo ricevuto direttamente dall'imperatore, senza che ciò lo abbia peraltro reso un funzionario imperiale. È probabilmente sufficiente questo trasferimento di funzioni, avvenuto con il presumibile avallo del vescovo, a spiegare le ragioni per le quali a Piacenza i consoli, fin dagli inizi dell'esperienza comunale, esercitano il potere giudiziario in maniera piena ed esclusiva. I *rectores civitatis* della città emiliana per conferire legittimità ed efficacia alle proprie sentenze non hanno bisogno né di imitare i placiti né di rifarsi alla precedente tradizione arbitrale. È questo un dato che lo spoglio delle superstiti *notitiae iudicati*, a tutt'oggi inedite, mostra con chiarezza.

Nessuna delle sentenze di cui si è conservata memoria viene pronunciata innanzi all'assemblea pubblica. La presenza di pochi testimoni è sufficiente a garantire pubblicità all'atto. Le decisioni non contengono neppure clausole compromissorie né sottoscrizioni di rappresentanti imperiali⁶¹.

⁵⁹ Il documento relativo all'investitura feudale è edito da S. Rossi, *Arduino vescovo di Piacenza (1121-1147)*, in "Aevum", LXXVII (1992), pp. 198-232, in part. p. 229.

⁶⁰ Per notizie su queste famiglie, cfr. G.P. Bulla, *Famiglie dirigenti nella Piacenza del XII secolo alla luce delle pergamene di S. Antonino. Per una novella chronica rectorum civitatis Placentiae*, in "Nuova rivista storica", LXXIX (1995), pp. 505-557.

⁶¹ Di seguito l'elenco delle *notitiae iudicati* fino ai primi anni Sessanta del XII secolo: ASAPc, *Diplomatico*,

Naturalmente anche negli archivi piacentini si sono conservati alcuni lodi arbitrali. Generalmente pronunciati da arbitri che sono stati consoli in passato o che lo saranno in futuro⁶², essi sono preziose testimonianze di un tipo di giustizia che si sviluppa parallelamente a quella che promana dai tribunali cittadini e che travalica perciò l'oggetto specifico delle presenti indagini.

Se i dati fin qui messi in luce distinguono già in maniera netta le sentenze consolari piacentine da quelle pronunciate in altre città, uno sguardo più attento al formulario permette di cogliere altre specificità che confermano l'ampiezza del potere giudiziario che fa capo ai consoli del comune emiliano. Fin dalle più antiche testimonianze, le sentenze presentano una certa stabilizzazione sia nella struttura sia nelle formule impiegate, a dimostrazione forse dell'esistenza di un modello comune al quale i notai fanno riferimento. Al *signum notarii* segue la data topica. Dopo l'indicazione di alcuni testimoni, è presente il dispositivo con la narrazione del fatto e la motivazione della sentenza, entrambi destinati a divenire più puntuali e articolati negli anni Sessanta con i richiami alle *positiones* delle parti⁶³ e con i primi rinvii a *consilia sapientis iudicialia*⁶⁴. Chiudono il documento la data cronica, comprensiva di anno e di indizione, l'elenco dei testimoni e la sottoscrizione del notaio. A differenza di quanto accade ad esempio a Milano nello stesso

docc. privati, cart. 4, n. 630 (10 marzo 1133); cart. 5, n. 664 (24 dicembre 1142); n. 666 (22 febbraio 1144); n. 677 (13 giugno 1147); n. 682 (2 gennaio 1148); n. 686 (29 giugno 1148); n. 688 (7 dicembre 1148); n. 694 (5 dicembre 1149); n. 703 (8 ottobre 1150); n. 738 (19 maggio 1156); n. 772 (29 aprile 1164). Parma, Archivio di Stato (d'ora innanzi ASPr), *Diplomatico*, docc. privati, cass. 4, n. 209 (29 maggio 1144); n. 224 (6 gennaio 1147); cass. 5, n. 256 (11 agosto 1152); n. 297 (10 maggio 1161); n. 301 (20 dicembre 1161); cass. 6, n. 321 (27 giugno 1163).

⁶² In tutti i procedimenti di cui si è conservata memoria, gli arbitri a cui le parti rimettono di comune accordo la composizione delle controversie non hanno alcuna qualifica. È il caso, solo per fare pochi esempi, di *Fulco Advocatus*. Più volte console, quando il 4 febbraio 1151 come arbitro decide la lite tra i canonici della cattedrale e Oddone preposito di S. Antonino, da una parte, e Alberto *Medicus* dall'altra lo fa senza alcun titolo specifico. L'atto è conservato in ASAPc, *Diplomatico*, docc. privati, cart. 5, n. 707. Il riferimento è anche a *Rogerius de Sartoriano*. Destinato a ricoprire ripetutamente la carica consolare, il 24 gennaio 1156 compone la controversia tra la chiesa di S. Antonino e alcuni uomini di *Roncoveteri* senza rivestire alcun ruolo istituzionale. Il lodo in oggetto è conservato in ASAPc, *Diplomatico*, docc. privati, cart. 5, n. 729.

⁶³ Nei primi anni Sessanta – giova precisare – le *positiones* sono richiamate in maniera estremamente succinta, nondimeno indicativa di alcune importanti trasformazioni che stanno investendo la procedura. Mentre infatti nei primi decenni del secolo nelle sentenze superstiti non si fa alcun riferimento a quella fase iniziale del giudizio nella quale ciascuna parte risponde alle affermazioni dell'avversario, a far tempo dagli anni Sessanta i notai iniziano invece a riportare alcuni brevi stralci di quel dialogo. Le formule impiegate non ricalcano ancora compiutamente il modello del processo di diritto comune. Tuttavia, il formulario rispecchia una fase decisamente evolutiva nella quale è chiara la progressiva influenza del processo romano-canonico sulla procedura locale. Quale esempio di primi, embrionali richiami alle *positiones* delle parti si può ricordare la sentenza del 10 maggio 1161 che pone fine alla controversia tra la chiesa di Santa Maria e Giustina e i *Mugiani* per lo sfruttamento delle acque del Po. Il notaio estensore della *notitia iudicati* ricorda che “dicebat predictus Guiscardus quod predicta aqua Padi erat Mugianorum (...) Magister Lonbardus econtra dicebat quod predicta aqua Padi erat iamdicte ecclesie”: ASPr, *Diplomatico*, docc. privati, cass. 5, n. 297. Si vedano anche: ivi, cass. 5, n. 1161 (20 dicembre 1161); ivi, cass. 6, n. 347 (11 novembre 1168).

⁶⁴ La prima sentenza piacentina nella quale l'autorità giudicante richiama un *consilium sapientis* a sostegno della propria sentenza è datata 10 maggio 1161. Il console Gerardo *Coxadeauca*, “visis utriusque partis allegationibus (...) talem promulgavit sententiam: ‘Propter hoc quod vidi et audivi et cognovi (...) et consilio domini Bosonis de Petra Doeria et Alberti Mantegatii et aliorum sapientum qui de hac lite quondam multum audierunt (...)’”. ASPr, *Diplomatico*, docc. privati, cass. 5, n. 297.

torno di tempo, i consoli non sottoscrivono mai le *notitiae indicati* e i notai, che sono gli unici sottoscrittori, non cumulano il titolo di *index*. Anche altri aspetti del formulario sono indicativi di un potere giudiziario inusuale rispetto a quanto è documentato per altre città dell'Italia centro-settentrionale. Già dal quarto decennio del secolo si ritrovano con una certa frequenza formule quali “*consules preceperunt*”⁶⁵ e “*per sententiam iudico*” o “*pronuntio*”, queste ultime coniugate al plurale se la decisione è emessa dall'intero collegio. Nelle sentenze milanesi – per fare ancora un confronto con la giustizia praticata nel capoluogo lombardo – espressioni dello stesso tipo si ritrovano soltanto negli anni intorno alla pace di Costanza⁶⁶.

Tra le molte sentenze piacentine che si potrebbero esaminare, si farà qui riferimento alla più antica di cui si è conservata traccia nel patrimonio d'archivio, alla quale si è fatto un rapido accenno in *Premessa* e della quale si pubblica la trascrizione in *Appendice* al presente contributo. Datata 10 marzo 1133, essa è scritta seguendo un formulario dal quale le decisioni consolari successive, pur con aggiustamenti dovuti a una sempre maggiore tecnicizzazione del processo, non si discostano. Pur risalendo agli inizi dell'esperienza comunale, essa rivela dunque il ricorso a un tipo di procedura che appare già ben delineata e alla quale si informerà tutta la giustizia cittadina successiva. La sentenza in parola con la condanna definitiva di uno dei due contendenti chiude un processo al quale sono intervenute entrambe le parti, ciascuna delle quali ha esposto le proprie ragioni. A emettere la decisione è uno dei consoli in carica, *Fulco Advocatus*, membro tra i più insigni della famiglia degli Avvocati e destinato a ricoprire più volte la carica consolare⁶⁷. Un dato che merita risalto è la presenza di un nutrito gruppo di giudici cittadini, i quali non è escluso che offrano la propria consulenza all'autorità giurisdicente nella decisione della causa. I nomi che figurano in questa prima *notitia indicati* sono destinati a essere al centro della vita politica locale per diversi decenni. Negli anni successivi si ritrovano a volte a ricoprire il consolato, a volte come delegati dei consoli alla decisione di singole controversie, altre volte ancora, pur senza rivestire incarichi istituzionali, offrono consulenza nella conclusione di atti rilevanti per gli interessi comunali.

Che i collegi consolari piacentini siano titolari di poteri coercitivi che fin dall'inizio esercitano in maniera diretta è un dato che emerge, oltre che dal formulario, anche e soprattutto dal contenuto delle decisioni adottate. Come si ricava già dalla sentenza testé presa in esame, lungi dal mostrare sensibilità di arbitri, a Piacenza i *rectores civitatis* nella maggior parte dei casi non esitano a decretare la vittoria e la sconfitta. Sebbene alcune liti si concludano con l'accordo tra le parti⁶⁸, sono in effetti ben più numerosi i processi nei

⁶⁵ Sono formule, queste, con le quali i consoli, nei casi in cui assegnano il bene conteso a una parte, ordinano al *currerius* comunale la *missio in possessionem*. Così il 24 dicembre 1142, i consoli *Vuarimbertus Mantegatius* e Alberico, figlio di Ugo, nella lite tra la chiesa di S. Antonino e Oberto Porta e Malamena per il mancato pagamento della *signaria* da parte di costoro, dopo aver stabilito che le due pertiche di terra date in concessione a Oberto e Malamena appartengono alla chiesa, “(...) Cirriolo correrio preceperunt ut missum ecclesie in possessionem suprascriptę terrę ex parte communis civitatis mitteret”: ASAPc, *Diplomatico*, docc. privati, cart. 5, n. 664. Pochi anni dopo, il 2 gennaio 1148, la basilica di S. Antonino ottiene un'altra pronuncia favorevole, questa volta riguardante il possesso di una casa. “Ibidem predicti Boso et Obertus Scorpionus consules preceperunt Ottoni Cirriolo ut daret tenutam suprascriptę ecclesię de predicta casa”: ASAPc, *Diplomatico*, docc. privati, cart. 5, n. 682.

⁶⁶ Sul punto, G. Rossetti, *Le istituzioni comunali*, cit., p. 94.

⁶⁷ Cfr. *infra*, *Appendice*.

⁶⁸ Tra gli atti superstiti rogati entro gli anni Sessanta solo quattro sentenze danno conto dell'accordo

quali la sentenza è chiara nel condannare un litigante e nell'assolvere l'altro.

Talvolta i consoli decidono le controversie anche nella contumacia di uno dei contendenti, ma ciò non sembra affatto un retaggio di quelle procedure tipiche della giustizia altomedievale che servivano spesso solo per formalizzare accordi raggiunti in via stragiudiziale.

Alla luce della documentazione dei primi decenni del XII secolo solo tre processi – a quanto ci consti – si svolgono nella contumacia del convenuto.

Il primo contrappone la chiesa di S. Antonino ad alcuni uomini di *Roncovetere*⁶⁹. La lite si svolge in due tempi, distanti tra loro tre anni. La prima fase del giudizio viene celebrata innanzi ai consoli del comune nella contumacia degli uomini di *Roncovetere*, convenuti. Dalla sentenza, datata 30 dicembre 1153, non si è in grado di apprendere notizie precise sull'oggetto del contendere. Si sa solo che le parti sono in lite per alcuni iugeri di terra, di cui la chiesa rivendica il possesso, che ottiene poiché la controparte si è resa appunto contumace⁷⁰. Trascorrono tre anni e nuovamente la basilica di S. Antonino si vede contrapposta in giudizio ad alcuni *homines de Roncoveteri* per gli stessi appezzamenti di terra. Questa volta però la controversia, che è stata rimessa per volontà di entrambe le parti alla decisione di un arbitro, vede il coinvolgimento solo di coloro che non hanno dato esecuzione alla sentenza consolare precedente. Il giudizio arbitrale, che si svolge alla presenza di entrambe le parti, si uniforma alla decisione dei consoli di tre anni prima e stabilisce il diritto della chiesa di recuperare il possesso della terra illegittimamente occupata dai convenuti⁷¹. È chiaro come la procedura seguita tanto dai consoli quanto successivamente dall'arbitro non possa essere assimilata all'*investitura salva querela* di lontana memoria. Anzitutto la prima decisione, emessa dai *rectores civitatis*, ha carattere definitivo e il possesso assegnato a S. Antonino non può considerarsi in alcun modo provvisorio. Inoltre, il giudizio successivo, deciso dall'arbitro, muove dal fatto che la precedente decisione consolare è rimasta disattesa e gli *homines de Roncovetere*, presenti, non vengono reintegrati nel possesso per il solo fatto di essersi costituiti in giudizio, come

intervenuto tra le parti nel corso della lite: ASAPc, *Diplomatico*, docc. privati, cart. 5, n. 655 (26 gennaio 1140); n. 677 (13 giugno 1147); n. 686 (29 giugno 1148); ASPr, *Diplomatico*, docc. privati, cass. 4, n. 209 (29 maggio 1144).

⁶⁹ ASAPc, *Diplomatico*, docc. privati, cart. 5, n. 729.

⁷⁰ “(...) Gandulfus Clericus, Opizo filius Oddonis, Obertus Scorpionus, Fulgosus consules ³ | civitatis dixerunt litem et controversiam fore inter ecclesiam Sancti Antonini per Oddonem prepositum, ⁴ | missum eiusdem ecclesie, necnum et inter Tadaldum de Roncoveteri et Guidonem fratrem eius et Carrianum ⁵ | et Presb[iterum] [...] nepotem eius et Ise(m)bardum atque Desalvum filios Tedisii et Guastonem atque Rolandum ⁶ | Bertrame et filios Gandulfi, Guilielmum atque Pu(n)zum consortes, nominative ex terra de Sponzo⁷ | la posita prope Roncumveterem, terminis datis predictis consortibus et quia ad ⁸ | placitum vocati noluerunt venire, prefati consules civitatis fuerunt manifesti dedis[se] [te]⁹ | nutam ex superscripta terra predicte ecclesie Sancti Antoni per Ermericum corerium”. *Ibidem*.

⁷¹ “(...) De controversi¹⁸ | a que versabatur inter ꝛcclesiam Sancti Antonini per do(m)pnum Vuidonem, prepositum et missum ¹⁹ | ꝛcclesię, necnon et Vuidonem de Roncovetere, nominative de terra posita in Spo(n)zola, quam ²⁰ | Vuido et alii d(omi)ni de Roncovetere ad fictum a superscripta ecclesia Sancti Antonini tenebant, ²¹ | viso placito et allegationibus utriusque partis atque cognito quod consules civitatis ²² | dederant tenutam superscriptę ꝛcclesię de superscripta terra et quod alii d(omi)ni de Roncovetere laxave²³ | rant suas partes de superscripta terra superscriptę ꝛcclesię et insuper cognito quod predictus Vuido ²⁴ | et alii d(omi)ni de Roncovetere tenerant diu fictum superscriptę ꝛcclesię de superscripta terra, ²⁵ | Rogerius de Sartoriano, ab ambabus partibus electus ad finiendam hanc litem, fuit ²⁶ | manifestus talem tulisse sententiam in presentia ambarum partium: ‘Ego dixi et pro²⁷ | nuntiavi ut predicta ꝛcclesia habeat et teneat et fatiat quicquid voluerit de superscripta ²⁸ | terra de hinc in antea’”. *Ibidem*.

invece accadeva nella procedura per *investitura*⁷².

Gli altri due processi contumaciali di cui si sono conservate le *notitiae iudicati* riguardano rispettivamente prese d'acqua abusive e crediti pecuniari.

Nel primo, che si conclude il 27 giugno 1163, il monastero di San Savino ha adito l'autorità giurisdicente lamentando l'illegittimo sfruttamento dell'acqua di un rivo da parte di alcuni individui. I giudici del podestà imperiale Arnaldo *Barbavaria*, dopo aver ripetutamente citato invano i convenuti, immettono l'attore nel possesso definitivo del corso d'acqua dopo aver accertato il comportamento illegittimo dei convenuti contumaci⁷³.

L'ultimo processo celebrato in contumacia – quantomeno nei primi decenni del XII secolo – è del 29 aprile 1164. L'attore, che vanta un credito pecuniario comprovato da una *carta pignoris*, viene immesso nel possesso di alcuni beni del debitore contumace, il quale potrà liberarsi dal pegno solo dopo aver adempiuto l'obbligazione pecuniaria e aver sostenuto le spese di giudizio⁷⁴. È chiaro come anche in questi ultimi due casi, la procedura seguita dal tribunale non possa essere assimilata all'*investitura salva querela*.

Vi è un ulteriore profilo della giustizia piacentina nei decenni immediatamente successivi alla formazione del comune su cui è opportuno compiere alcune brevi riflessioni in questo articolo teso a esaminare i caratteri della prima magistratura consolare. Fin qui ci si è soffermati sulle sentenze pronunciate dai consoli cittadini e si è dimostrata – almeno così ci sembra – l'ampiezza dei loro poteri giurisdizionali. Ebbene, in molti casi testimoniati dalle fonti, i *rectores civitatis* delegano ad altri la cognizione e la decisione delle controversie. La gran parte dei delegati occupa una posizione di prestigio in seno alla società piacentina: alcuni sono stati consoli o comunque appartengono a famiglie tra le cui file vengono regolarmente reclutati i membri dei collegi consolari; quasi tutti compongono quel ceto di giudici il cui ruolo di spicco emerge con evidenza fin dalle fasi iniziali di vita del comune.

Orbene, a proposito dei processi celebrati da giudici delegati due dati meritano qui risalto. Il primo attiene al fatto che in tutti i casi noti le *notitiae iudicati* riportano la clausola compromissoria con la quale le parti affidano allo *iudex* la decisione della lite e accettano

⁷² Cfr. *supra*, note 69 e 70. Sulla procedura per *investitura salva querela*, cfr. A. Padoa Schioppa, *Aspetti della giustizia*, cit., pp. 486-488.

⁷³ “(...) Obertus de Porta et Albertus de Andito, iudices domini Arnaldi potestatis Plac(entie), (...) ita dixerunt: ‘Abbas, scilicet dominus Savi⁴|nus, monasterii Sancti Savini cum suis confratribus conquesti sunt nobis de illis hominibus qui habent aquam in ri⁵|vo qui dicitur rivus comunis et eos per multas vices vocari fecimus per nostros publicos cursores ut ante ⁶| nos venirent et venire noluerunt. Asserens et dicens predictus abbas quod ipsi tollebant ei aquam quam ⁷| ad molendina monasterii habere debeat (...) eapropter mitti⁸|mus prefatum abbatem in possessionem ia(m)dicti rivi comunis, ita ut tantum habeat et tollat ad suam vo⁹|luntatem de ipsa aqua quantum ei necesse sit (...)’”. ASPr, *Diplomatico*, docc. privati, cass. 6, n. 321.

⁷⁴ “Albertus de Andito, in presentia et in concordia Oddonis Novelli, Oberti ²| de Porta, Boniiohannis Saraceni, ita dixit: ‘Obertus et Rainaldus, filii quondam Anrici Ferrarii, sepe con³|questi sunt nobis nominative de Opizone de Curte Maiore pro denariis quos eis dare debebat et ⁴| cartulam inde ostendebant, quem ad placitum multociens vocare fecimus per nostros nuntios, et ipse venire ⁵| noluit. Quapropter damus eis tenutam per Wercium publicum cursorem supra ipsum Opizonem de toto ⁶| pignore quod in suprascripta cartula pignoris legitur, ita ut de ea non exeant donec prius eis reddat hoc ⁷| quod pro suprascripta tenuta habenda dedit, scilicet duos solidos pro laudagio et octo denarios cursori et .III. scribano’”. Merita segnalare che la carta è incisa, a testimonianza dell'avvenuta estinzione del debito pecuniario. ASAPc, *Diplomatico*, docc. privati, cart. 5, n. 772.

preventivamente di dare esecuzione alla sentenza⁷⁵. È questa una prassi che, destinata a essere costantemente osservata dai tribunali piacentini, trova una precisa sanzione nella legislazione statutaria trecentesca. Lo statuto del 1323, che è il più antico *liber statutorum* di Piacenza noto interamente, ammette la delega di una causa solo previo accordo e consenso delle parti⁷⁶. Nella città emiliana, dunque, soltanto in caso di delega di giurisdizione i contendenti si rivolgono all'autorità giurisdicente come a un arbitro, e ciò tanto nel XII secolo quanto nel Trecento.

Il secondo aspetto che si vuole sottolineare riguarda il fatto che in tutti i casi di delega, i giudici investiti della lite, pur pronunciando sentenze definitive, non adottano mai alcun provvedimento volto a darvi esecuzione. Anche quando stabiliscono in capo alla parte vittoriosa il diritto al possesso di un bene, sono sempre i consoli a decretare la *missio in possessionem* e a investire il *currerius* comunale del compito di provvedervi⁷⁷. Da un lato ciò dimostra ancora una volta l'ampiezza del potere giurisdizionale che fa capo alla magistratura consolare piacentina. Dall'altro lato, e sotto un diverso profilo, sembrerebbe che nella città emiliana già nei primi decenni del XII secolo siano ben delineate e applicate nella prassi le regole sulla delega di giurisdizione che, contenute nel *Corpus iuris civilis*, sono destinate a trovare compiuta esplicazione negli *Ordines iudicarij*⁷⁸. Chiari segnali, questi, della progressiva tecnicizzazione del processo favorita da una sempre più marcata adesione ai moduli dell'*ordo iudicarius* giustiniano.

4. L'esperienza genovese

Come si è anticipato in *Premessa* anche a Genova i consoli, fin dalle prime manifestazioni dell'esperienza comunale, risultano titolari dei pieni poteri giurisdizionali. Tuttavia le ragioni che possono spiegare natura e caratteri della magistratura consolare genovese sono diverse da quelle che sembrano valere per Piacenza.

A Genova già nel X secolo i veri protagonisti della vita cittadina sono i *cives*, i quali agiscono in piena autonomia e ottengono importanti privilegi senza la mediazione o l'appoggio di autorità laiche ed ecclesiastiche. La storiografia ha giustamente insistito sul

⁷⁵ Tra i molti casi documentati, si vedano a titolo di esempio: ASAPc, *Diplomatico*, docc. privati, cart. 4, n. 677 (13 giugno 1147); n. 682 (2 gennaio 1148).

⁷⁶ Cfr. E. Fugazza (cur.) *Lo statuto di Piacenza del 1323*, Pavia 2012, *Liber secundus*, Rubrica LIII, p. 47: "Nullus iudex vel aliquis officialis comunis Plac(entie) possit delegare aliquam causam vel litem alicui absque consensu utriusque partis".

⁷⁷ Solo un esempio tra i molti che si potrebbero riportare. Il 2 gennaio 1148 Nicola *de Castro Arquato*, più volte console e giudice, e *Ianatasius Mantegatius*, appartenente ad una delle più illustri famiglie piacentine, delegati dai consoli, dirimono la controversia che oppone la chiesa di S. Antonino e *Botonus* in ordine al possesso di una casa e del terreno su cui è costruita. Decidono di assegnare detto possesso alla basilica. Tuttavia, "ibidem predicti Boso et Obertus Scorpionus¹⁴ | consules preceperunt Ottoni Cirriolo ut daret tenutam suprascriptę eclesię de predicta casa". ASAPc, *Diplomatico*, docc. privati, cart. 4, n. 682.

⁷⁸ Nei paragrafi *de causarum delegatione*, gli autori degli *Ordines iudicarij* spiegano con estrema chiarezza i limiti dei poteri che fanno capo ai giudici delegati. Tra i molti testi che si potrebbero citare, richiamiamo qui gli *Ordines iudicarij* di Pillio da Medicina e di Tancredi. Pillio scrive che "quilibet magistratus et quilibet delegatus potest diffinitivam sententiam ferre. Item recte pronunciat quem in possessionem mittendum; sed non mittunt". Cfr. *Pillii Medicinensis Summa de ordine iudiciorum*, in F.C. Bergmann (cur.), *Pillius, Tancredus, Gratia. Libri de iudiciorum ordine*, Aalen 1965 (rist. anastatica ed. Göttingen 1842), pp. 3-86, in part. p. 40. Tancredi, nell'elencare le differenze tra chi è stato delegato direttamente dal principe e chi ha ricevuto la delega da altri, precisa che "delegatus a principe potest suam sententiam exsequi (...); sed delegatus ab alio nequaquam". Cfr. *Tancredi Bononiensis Ordo iudicarius*, in *Pillius, Tancredus*, cit., pp. 89-314, in part. p. 102.

diploma concesso il 18 luglio 958 dai re Berengario II e Adalberto, in quanto emblematico della forza della *civitas* e nel contempo dell'assenza di istituzioni che siano ad essa realmente alternative⁷⁹. Se per i contenuti, quali il riconoscimento di antiche consuetudini e la tutela dei beni contro la potenziale ingerenza di rappresentanti regi, detto provvedimento è assimilabile a molti altri, il vero elemento di novità è costituito dal destinatario delle disposizioni, identificabile non già con il vescovo o con enti ecclesiastici, come accade nello stesso periodo in altri contesti urbani, bensì con gli "habitatores in civitate Ianuensi". A Genova il vescovo non ha mai ricevuto investiture temporali ed è sempre stato economicamente troppo debole per riuscire a essere titolare di diritti signorili⁸⁰.

Fino alla metà dell'XI secolo è certo l'esercizio dei poteri giurisdizionali da parte dei marchesi. Tuttavia, a far tempo *grosso modo* da questi anni inizia l'inesorabile e inarrestabile ridimensionamento del ruolo e dei poteri marchionali, segnatamente in ambito fiscale e giudiziario. In effetti è del 1039 l'ultimo placito celebrato in città e presieduto da un marchese⁸¹. Sebbene il cosiddetto "Breve delle consuetudini" giurato da Alberto Malaspina nel maggio 1056 preveda espressamente la conservazione del placito marchionale⁸², nella seconda metà dell'XI secolo la posizione dei marchesi risulta del tutto marginale. Merita segnalare peraltro che detto giuramento riconosce in capo ai *cives* la facoltà di decidere le controversie *extra legem*, ricorrendo cioè a giudici privati⁸³.

È in un simile contesto che la *civitas*, che ha già dimostrato forza, autonomia e capacità di iniziativa economica, riesce facilmente a colmare il vuoto lasciato dalle istituzioni precedenti⁸⁴. E quando si forma il nuovo ordinamento comunale, anche senza il tramite del vescovo come accade invece a Piacenza, i collegi consolari risultano immediatamente titolari dei pieni poteri giurisdizionali. Si può dunque pienamente condividere l'indirizzo storiografico per il quale la solidità commerciale e la posizione geografica defilata rispetto alla zona d'influenza imperiale giustificerebbero l'autonomia rapidamente conquistata dalla *civitas* e l'estensione dei poteri immediatamente attribuiti ai suoi consoli⁸⁵. Anche a Genova infatti i *rectores civitatis* per rendere le proprie decisioni pienamente legittime ed efficaci non necessitano né di imitare la tradizione del placito né di rifarsi a precedenti forme di giustizia arbitrale.

Nel capoluogo ligure la sentenza dei consoli è definita *laus*⁸⁶, e *laudare* è il verbo

⁷⁹ Cfr. V. Polonio, *Da provincia a signoria del mare. Secoli VI-XIII*, in D. Puncuh (cur.), *Storia di Genova. Mediterraneo, Europa, Atlantico*, Genova 2003, pp. 111-231, in part. p. 126. Per un'edizione recente del provvedimento imperiale, cfr. A. Rovere (cur.), *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, Genova 1992, I, doc. 1 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti XIII).

⁸⁰ L'unica eccezione è rappresentata dalla zona di Taggia e di San Remo, dove si sviluppa una vera e propria signoria vescovile. V. Polonio, *Da provincia a signoria*, cit., pp. 127-128. Si veda anche A. Liva, *Il potere vescovile in Genova*, in *La Storia dei Genovesi* (Atti del Convegno di studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova, Genova 7-8-9 novembre 1980), Genova 1981, pp. 49-71, in part. pp. 50-52.

⁸¹ Cfr. *I placiti*, cit., III/1, doc. 354.

⁸² Per l'edizione di questo giuramento, cfr. A. Rovere (cur.), *I Libri Iurium*, cit., doc. 2, pp. 6-8.

⁸³ Su questi aspetti, si veda A. Liva, *Il potere vescovile*, cit., p. 51.

⁸⁴ Cfr. V. Polonio, *Da provincia a signoria*, cit., pp. 129-131.

⁸⁵ Cfr. A. Rovere, *I «publici testes»*, cit., pp. 291-292; Eadem, *Schede di edizione*, cit.

⁸⁶ Sull'uso di tale termine come sinonimo di sentenza, cfr. A. Rovere, *Notaio e pubblica fides a Genova tra XI e XIII secolo*, in *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia* (Atti del Convegno internazionale, Genova 8-9 ottobre 2004), Milano 2006, pp. 293-322, in part. pp. 313-314; Eadem, *I lodi consolari e la documentazione pubblica nei più antichi cartolari genovesi*, in *In uno volumine. Studi in onore di Cesare Scalton*, Udine

usualmente impiegato dai notai per indicare l'attività decisionale degli ufficiali comunali. A dispetto di detta terminologia, che *prima facie* potrebbe alludere all'arbitrato, i lodi consolari genovesi sono in tutto e per tutto assimilabili a delle vere e proprie sentenze, e *laudare* in siffatto contesto viene impiegato nel suo ampio significato di "approvare", proprio del latino medievale⁸⁷.

Le sentenze edite nei *Libri iurium* del comune di Genova⁸⁸, le imbreviature raccolte nel cartolario di Giovanni *scriba*⁸⁹, le *laudes* pubblicate nel *Registro della Curia arcivescovile*⁹⁰ e alcuni lodi editi di recente da Antonella Rovere⁹¹ non lasciano dubbi al proposito. Fin dal processo del 30 settembre 1109 cui si è fatto accenno in *Premessa*, appare chiaro che ciò che dà legittimazione alle decisioni dei collegi consolari è la carica che questi ricoprono e dunque l'elezione da parte dell'assemblea cittadina. In nessuna sentenza vi è traccia di clausole compromissorie e anche nei contenuti le decisioni dei consoli non sono paragonabili a dei lodi arbitrari. Lungi dal mediare tra le ragioni delle parti, i *rectores* della città ligure non cercano accordi né compromessi tra i litiganti: i processi si concludono con la vittoria di una parte e la sconfitta dell'avversario⁹².

È bene precisare che il parallelismo che è dato riscontrare tra Genova e Piacenza e che si è qui messo in evidenza riguarda esclusivamente la natura dei poteri che fanno capo ai consoli cittadini. Per molti altri profili l'amministrazione della giustizia presenta alcuni tratti peculiari che probabilmente fanno del capoluogo ligure un *unicum* nel panorama delle città dell'Italia centro-settentrionale. Ci si riferisce anzitutto alla precocità con la quale vengono istituiti i consoli dei placiti, specificamente investiti di funzioni giudiziarie⁹³. Una particolarità genovese che non trova riscontro in nessun altro contesto urbano attiene poi alla creazione nel 1125 dei *publici testes*. Scelti dai consoli tra i *cives maiores*, essi sono delegati dal comune ad affiancare i notai nell'autenticazione degli atti pubblici e privati⁹⁴. A far

2009, pp. 513-528, in part. p. 513. Il sostantivo *laus* nella documentazione genovese è impiegato anche come sinonimo di decreto e di statuto. In argomento, cfr. R. Savelli, *Scrivere lo statuto, amministrare la giustizia, organizzare il territorio*, in R. Savelli (cur.), *Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, Genova 2003, pp. 3-191, in part., p. 12.

⁸⁷ Com'è già stato messo in evidenza da S. Menzinger, *Forme di organizzazione giudiziaria*, cit., pp. 114-115.

⁸⁸ Cfr. A. Rovere (cur.), *I libri iurium*, cit.

⁸⁹ Giovanni, notaio che opera all'interno della cancelleria, presta la propria attività a favore dei consoli del comune e dei placiti dal 1153 agli anni Sessanta. Nel suo cartolario sono raccolte le imbreviature di dodici sentenze emesse tra il 1154 e il 1156. Per l'edizione del cartolario, cfr. M. Chiaudano – M. Moresco (curr.), *Il cartulare di Giovanni Scriba*, Torino 1934. Per un esame dello stesso, cfr. A. Rovere, *I lodi consolari*, cit., pp. 516-524.

⁹⁰ Cfr. L. T. Belgrano (cur.), *Il Registro della Curia arcivescovile di Genova*, Genova 1862.

⁹¹ Cfr. A. Rovere, *Schede di edizione*, cit.

⁹² Cfr. *I libri iurium*, ed. cit., doc. 43 (gennaio 1137), doc. 51 (2 febbraio 1141 – 1 febbraio 1142), doc. 147 (maggio 1151), doc. 267 (gennaio 1147); *Il cartulare di Giovanni*, ed. cit., doc. II (dicembre 1154), doc. XXXVIII (15 febbraio 1156), doc. XLII (16 febbraio 1156), doc. XLIII (20 febbraio 1156), doc. XLV (22 febbraio 1156); *Il Registro della Curia*, ed. cit., pp. 60 e ss.; A. Rovere, *Schede di edizione*, cit., doc. 30 settembre 1109; doc. maggio 1130.

⁹³ Mentre a Genova l'istituzione di detti ufficiali e la connessa specializzazione di funzioni all'interno dei collegi consolari risale al 1130, nelle altre città dell'Italia centro-settentrionale le prime menzioni dei consoli di giustizia sono posteriori di diversi decenni. Sul punto, A. Pertile, *Storia del diritto italiano*, Bologna 1897, II/I, pp. 41-43. A dimostrazione della precocità con la quale nella città ligure vengono istituiti gli ufficiali in parola, merita ricordare anche che già nel *breve* dei consoli del comune del 1143 compaiono riferimenti ad un *breve* dei consoli dei placiti. Sul punto, R. Savelli, *Scrivere lo statuto*, cit., p. 16.

⁹⁴ In argomento, cfr. A. Rovere, *I «publici testes»*, cit.; Eadem, *I lodi consolari*, cit., pp. 514-516.

tempo dal quarto decennio del XII secolo le sentenze consolari genovesi risultano costantemente sottoscritte dai pubblici testimoni. Un fatto, questo, che oltre a interessare la storia del notariato e del documento notarile assume uno specifico rilievo anche ai fini delle presenti indagini. Le sottoscrizioni di detti eminenti personaggi, tese a garantire la legittimità sia formale sia sostanziale dei documenti, testimoniano del tentativo del comune di porsi e di imporsi “come unica fonte indiscutibile di autenticità e quindi di autorevolezza documentale”⁹⁵. Nulla dunque di più lontano dalle esperienze di quelle città i cui organi di governo individuano nelle sottoscrizioni dei giudici imperiali lo strumento atto a conferire alle proprie decisioni pieno valore legale.

5. I primi processi consolari fra procedure vecchie e nuove

Per diverse città gli atti giudiziari risalenti alla prima età comunale da tempo sono a disposizione della ricerca storica, per essere stati oggetto anche di più edizioni a partire almeno dal XIX secolo. Sebbene in molti casi siano auspicabili nuove pubblicazioni alla luce dei più aggiornati criteri messi a punto dalla scienza paleografica, quelle edizioni, per quanto datate, hanno permesso di conoscere le modalità con le quali molti tribunali consolari amministrano la giustizia agli inizi dell’esperienza comunale. L’esame delle fonti ha così condotto insigni storici, del diritto ma non solo, a tracciare marcate linee di continuità tra le procedure adottate agli inizi del XII secolo e quelle invalse nel secolo precedente. È stato scritto – lo si è ricordato nella prima parte di questo contributo – che la strada imboccata da molte corti nei primi tempi di vita del comune è duplice. L’una, meno battuta, consiste nel riproporre alcuni aspetti del rituale del placito generale. L’altra, più documentata, prevede invece l’imitazione della tradizione arbitrale dei cosiddetti “tribunali informali” attivi a partire dalla seconda metà dell’XI secolo.

Mentre gli atti milanesi, lucchesi e pisani, già oggetto di indagini, avallano quella ricostruzione storiografica, le *notitiae iudicati* di città quali Genova e Piacenza sollevano nuovi interrogativi alla ricerca storica. Per la verità, se per taluni profili le specificità degli atti giudiziari genovesi da tempo sono state messe in risalto, la storia della giustizia comunale piacentina è rimasta finora largamente in ombra, forse anche a causa del fatto che pressoché tutta la documentazione del XII e del XIII secolo, ma non solo, è a tutt’oggi inedita.

Orbene, in un periodo in cui la natura dei poteri che fanno capo alle città comunali e ai loro magistrati sono tornati al centro degli interessi della storiografia⁹⁶, le indagini qui condotte hanno portato alla luce alcuni caratteri della prima giustizia consolare che appaiono – almeno si crede – degni di interesse. Se finora si sono costantemente rimarcati i legami di natura anche procedurale tra le più antiche corti comunali e i tribunali precedenti, ora si può affermare che, oltre ai processi che imitano il placito e oltre ai giudizi che si rifanno agli arbitrati dell’XI secolo, nelle più antiche curie consolari *tertium datur*. Nei comuni di Piacenza e di Genova i più antichi tribunali percorrono una via diversa da quella scelta dai *rectores* di città quali Milano, Pisa e Lucca. Ciò non significa affatto che nella città emiliana e in quella ligure non siano ravvisabili elementi di continuità con il passato altomedievale. Molteplici sono anzi gli indizi che comprovano come il passaggio dalla *civitas* pre-comunale al *commune civitatis* avvenga senza cesure

⁹⁵ Il giudizio è di A. Rovere, *I lodi consolari*, cit., p. 515.

⁹⁶ Si vedano i molteplici spunti di riflessione nei saggi pubblicati in E. Conte – S. Menzinger (curr.), *La Summa Trium Liborum di Rolando da Lucca (1195-1234)*, Roma 2012.

repentine. Tuttavia, i *rectores civitatis* adottano meccanismi di composizione delle liti che nulla hanno a che fare con la tradizione processuale precedente. Se quanto accade altrove ha portato la più recente e autorevole storiografia a ritenere che i primi consoli amministrino la giustizia più come arbitri che come giudici, l'esperienza piacentina e quella genovese autorizzano a integrare quell'orientamento e a valorizzare accanto agli elementi di continuità gli aspetti di discontinuità con il passato. Le fonti dimostrano infatti con chiarezza come tanto a Genova quanto a Piacenza i *consules* fin dall'inizio siano titolari di poteri giurisdizionali pieni ed esclusivi. Se ciò può trovare giustificazione negli avvenimenti che precedono l'avvento del comune, l'elemento di cesura più marcato consiste nel fatto che in entrambe le città nulla del rito invalso nel passato altomedievale è rimasto nei processi locali: non le clausole compromissorie, non la sensibilità propria della vecchia giustizia arbitrale, non le procedure dell'*ostensio chartae*, dell'*investitura salva querela* e della *finis intentionis terrae*, non l'ampia partecipazione dei *cives* alla giustizia pubblica.

Appendice

1133 marzo 10, Piacenza.

Nella lite tra S. Antonino e S. Dalmazio in merito ad un mulino situato sull'argine, *Fulco Advocatus*, console di Piacenza, alla presenza dei colleghi Guarimberto *Mantegatius* e Gerardo *Siccamilica* e di alcuni giudici, sentenza a favore di S. Antonino.

Originale, ASAPc, *Diplomatico*, docc. privati, n. 630 [A]. Nel verso, di mano del notaio: «Breve de sentenciam de molindino». Il notaio Ugo utilizza sempre una croce come proprio *signum*.

(SN) Die veneris qui est decimo die mensis marcii^(a). Infra^(b) castellarium^(c) Sancti Antonini, sub porticu¹ | que est iusta ecclesiam eiusdem sancti, in presencia Guarinberti Mantegacii et Gerardi^(d) Siccamilice consulum² | et Gerardi de Castro Arcuato et Fulconis Stricti et Nicholai^(e) de Castro Arcuato et Gandulfi filii Oberti Clerici³ | et Lanfranci Cavazole et Bernonis de Carpeneto et Aginonis Saxelli iudicum et aliorum hominum quorum nomina⁴ | subter leguntur. De lite que fuit inter ecclesiam Sancti Dalmacii et ecclesiam Sancti Antonini de molindino^(f) quod est⁵ | supra argene, causa hinc inde ventillata et tandem^(g) cognita, Fulco Advocatus, qui tunc erat consul cum predic⁶ | tis duobus consulibus, videns et cognoscens ecclesiam Sancti Dalmacii non habere iustam causam nec mani⁷ | festam rationem, absolvit ecclesiam Sancti Antonini et dedit eidem ecclesie Sancti Antonini molendinum⁸ | per sentenciam. Inde^(h) factum est hoc anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo centesimo⁹ | trigesimo secundo, suprascripto die, indic(ione) undecima.¹⁰

Ibi fuerunt testes Obertus Vexillifer et Ansaldus Cavaturta et Obertus de Porta, Fulgosus, Adraldus¹¹ | de Porta, Bonifacius frater eius, Boso de Pigazano, Ardengus Vicedominus, Belengarius, Ionathas Man¹² | tigacius, Presbiter de Fulgoso, Raimondus Sperone, Gerardus Bigolus, Rainaldus Surdus, Desalve Bornia,¹³ | Guizolus Mancasola, Aledramme, Bonusioh(anne)s de Bronna, Gerardus de Andito, Rainaldus Ga(m)bellus¹⁴ | et Pogensis frater eius, Obizo Rosello, Envrardus filius Albizonis, Albertus Rino, Guilielmus Ricius,¹⁵ | Obizo filius Berardi, Fredencion filius Gozoli, Albertus⁽ⁱ⁾ Garancius et alii ibi fuerunt.¹⁶

(SN) Ego Ugo notarius hanc sentenciam taliter promulgatam iussu Fulconis Advocati et aliorum¹⁷ | consulum^(l) scripsi.¹⁸

(a) veneris q(ui) e(st) decimo die m(en)sis ma- *pare scritto su rasura*. (b) *la pergamena presenta un piccolo foro*. (c) c- *pare su rasura*. (d) *precede erroneamente Si eraso*. (e) *A Nncholai*. (f) *Così A*. (g) -n- *è corretta da altra lettera forse t*. (h) *A indd(e) con la prima -d- erasa*. (i) *A Albrtu(s) senza segno abbr*. (l) -s- *pare corretta da altra lettera principiata*.